

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/70 DEL CONSIGLIO**

**del 4 giugno 1970**

**che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

(GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio del 25 giugno 1979	L 167	1	5.7.1979
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981	L 302	8	23.10.1981
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	12	17.12.1990
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013

Modificato da:

► <b><u>A1</u></b>	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 73 L 2	14 1	27.3.1972 1.1.1973
► <b><u>A2</u></b>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <b><u>A3</u></b>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <b><u>A4</u></b>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <b><u>A5</u></b>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

**▼B****REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/70 DEL CONSIGLIO****del 4 giugno 1970****che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia su strada e per via navigabile <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che per introdurre, nel contesto della politica comune dei trasporti, una tariffazione dell'uso delle infrastrutture è necessario in particolare conoscere le spese sostenute per queste ultime; che il modo più adeguato per conoscerle consiste nell'istituire una contabilità permanente, comportante per ciascun settore di trasporto schemi contabili uniformi in tutti gli Stati membri;

considerando che la contabilità delle spese di infrastruttura deve comprendere tutte le infrastrutture aperte al traffico pubblico e destinate ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; che talune infrastrutture d'importanza secondaria ed alcune vie navigabili a carattere marittimo possono tuttavia esserne escluse senza inconvenienti;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare le modalità secondo cui tenere la contabilità delle spese d'infrastruttura, perché si possa tener conto delle particolarità e delle possibilità pratiche che differiscono da un caso all'altro;

considerando che, per introdurre una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, è anche necessario conoscere i dati sulla utilizzazione delle infrastrutture stesse e che occorre stabilire l'elenco di questi dati;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura e che la Commissione presenti tali risultanze al Consiglio in una relazione annua di sintesi;

<sup>(1)</sup> GU n. 102 del 29. 6. 1964, pag. 1598/64.

<sup>(2)</sup> GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 1.

**▼B**

considerando che, per garantire l'applicazione più omogenea possibile delle disposizioni del presente regolamento, occorre che la Commissione, assistita in tale compito da un comitato di esperti governativi, provveda al coordinamento di tutti i relativi lavori;

considerando che è necessario prevedere una procedura affinché gli schemi contabili, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture possano essere costantemente adattati all'esperienza acquisita e all'evoluzione della politica comune dei trasporti;

considerando che è necessario prevedere talune disposizioni di deroga alle norme generali per ovviare alle difficoltà che alcuni Stati membri incontreranno nei primi anni d'applicazione del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

*Articolo 2*

1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che è imputabile alla funzione di trasporto.

2. Indipendentemente dalle norme contabili applicate negli Stati membri, le spese da registrare per un anno sono le spese effettuate nel corso di tale anno per provvedere alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Esse non comprendono gli oneri relativi all'ammortamento e al servizio d'interesse dei prestiti contratti per il finanziamento delle spese d'infrastruttura.

**▼M1***Articolo 3*

La contabilità delle spese d'infrastruttura è effettuata per ciascuna delle reti ferroviarie specificate nell'allegato II A 1 e per l'insieme delle altre reti specificate nell'allegato II A 2 nonché per l'insieme delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, fatta eccezione per:

- a) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, vale a dire alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cm<sup>3</sup>,
- b) le strade utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,
- c) le vie navigabili su cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate.
- d) le vie navigabili a carattere marittimo la cui lista figura nel regolamento (CEE) n. 281/71 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

**▼B***Articolo 4*

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I.

Le modalità secondo cui detta contabilità viene tenuta sono fissate da ciascuno Stato membro.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano tali risultanze in conformità degli schemi dell'allegato I.

**▼M1**

2. Dati distinti sono comunicati:

a) per quanto riguarda le ferrovie:

- i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A 1,
- ii) per tutte le altre reti specificate nell'allegato II A 2. Tuttavia, la comunicazione dei dati relativi a queste reti è effettuata soltanto ogni cinque anni e la prima volta per il 1980.

**▼B**

b) per quanto riguarda la strada, per ciascuna delle categorie di strade specificate nell'allegato II B distinguendo altresì le strade situate all'esterno degli agglomerati urbani da quelle situate all'interno dei medesimi,

c) per quanto riguarda le vie navigabili, secondo le distinzioni fatte nell'allegato II C.

*Articolo 6*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture di ciascun settore di trasporto:

— importo dei prestiti contratti durante l'anno per finanziare spese d'infrastruttura,

**▼M1**

— importi rispettivi degli oneri di ammortamento e degli oneri d'interesse, relativi ai prestiti contratti anteriormente.

**▼B**

Per la raccolta di questi dati, gli Stati membri prendono in considerazione solo i prestiti il cui prodotto è stato espressamente destinato al finanziamento delle spese di infrastruttura.

**▼M1***Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture secondo le tabelle A, B 1.1 e C dell'allegato III.

**▼M1**

La comunicazione dei dati di cui alle tabelle B 1.2 e B 2 di detto allegato è effettuata soltanto ogni cinque anni. Per quanto riguarda la tabella B 1.2 essa è effettuata per la prima volta per i dati relativi al 1980 e, per quanto riguarda la tabella B 2, essa è sospesa fino a quando lo rendano necessario i lavori in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

**▼B***Articolo 8*

1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e siano applicati dagli Stati membri, sono da registrare distintamente nella contabilità, per ciascuna voce degli schemi contabili, da un lato le spese proprie della funzione di trasporto e dall'altro la totalità delle spese comuni.

2. In attesa che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sia attuato il ravvicinamento dei criteri per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, gli Stati membri utilizzano per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato III B i criteri da loro scelti che essi indicano alla Commissione nelle comunicazioni che gli Stati stessi le fanno in applicazione degli articoli 5 e 7.

3. Per la Repubblica federale di Germania, la comunicazione alla Commissione dei dati di cui all'allegato II C è obbligatoria solo dalla rilevazione relativa al 1972.

4. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 1 dell'allegato III viene effettuata per le rilevazioni degli anni 1972-1974 in modo obbligatorio per le categorie di autoveicoli recanti un numero d'ordine a una sola cifra e in modo facoltativo per le altre categorie.

5. Per i Paesi Bassi, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alle tabelle B dell'allegato III sarà obbligatoria, per la categoria di strade di questo paese di cui all'allegato II B sub 5, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1975.

6. Per l'Italia, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 2 dell'allegato III sarà effettuata per la prima volta per la rilevazione relativa al 1971. Le comunicazioni seguenti relative a detta tabella saranno effettuate per gli stessi anni risultanti dall'articolo 7, secondo comma.

7. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella C dell'allegato III è obbligatoria:

- per il Belgio, per le categorie di natanti di cui alle lettere e) ed f) e per il traffico sul bacino marittimo della Schelda, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Repubblica federale di Germania, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Francia, per le categorie di navi di cui alle lettere e) ed f) nonché per il numero di natanti passati attraverso una chiusa, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1974;
- per i Paesi Bassi, per le vie regolarizzate, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1972.



### *Articolo 9*

1. La Commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in particolare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili dell'allegato I e adotta criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a tale funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture.

La Commissione si adopera inoltre per realizzare progressivamente la convergenza delle modalità secondo cui la contabilità viene tenuta negli Stati membri, il ravvicinamento dei criteri utilizzati per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, nonché il miglioramento e il ravvicinamento dei metodi di rilevamento dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture.

2. Il Comitato di esperti governativi di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione n. 64/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile <sup>(1)</sup>, assiste la Commissione nell'assolvimento di tutti questi compiti, come anche nella determinazione dell'elenco delle vie navigabili di cui all'articolo 3, lettera e).

3. La Commissione presenta al Consiglio ogni anno sei mesi dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, una relazione di sintesi in cui devono essere indicate le principali risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura.

### *Articolo 10*

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle necessità derivanti dalle misure adottate in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

### *Articolo 11*

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentarie amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro lo chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

**▼B**

## ALLEGATO I

SCHEMI PER LA CONTABILITÀ DELLE SPESE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 4

## A. FERROVIE

1. *Spese d'investimento*

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. *Spese correnti*

(Spese di manutenzione e di gestione)

3. *Spese generali*

## B. STRADA

1. *Spese d'investimento*

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. *Spese correnti*

(Spese di manutenzione e di gestione)

**▼M1**

\_\_\_\_\_

**▼B**3. *Polizia della circolazione*4. *Spese generali*

## C. VIE NAVIGABILI

1. *Spese d'investimento*

(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

2. *Spese correnti*

(Spese di manutenzione e di gestione)

3. *Polizia della navigazione*4. *Spese generali*

**▼ M1***ALLEGATO II***ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2**

## A.1. FERROVIE — Reti principali

**▼ M3**

- Société nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB),
- Deutsche Reichsbahn (DR),
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Ente Ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

**▼ A4**

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),

**▼ M3**

- Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),

**▼ A4**

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),
- Statens järnvägar (SJ),

**▼ M3**

- British Rail (BR),
- Northern Ireland Railways (NIR).

**▼ A5**

- Repubblica ceca
- Správa železniční dopravní cesty s.o.
- Repubblica di Estonia
- AS Eesti Raudtee;
  - Edelaraudtee AS
- Repubblica di Lettonia
- Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Dzelzceļš» (LDZ)
- Repubblica di Lituania
- Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»
- Repubblica di Ungheria
- Magyar Államvasutak Rt. (MÁV)
  - Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV)
- Repubblica di Polonia
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Repubblica di Slovenia
- Slovenske železnice (SŽ)

▼ A5

Repubblica slovacca  
— Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

▼ M4

Repubblica di Bulgaria  
— Национална компания «Железопътна инфраструктура» (НК «ЖИ»)  
Romania  
— Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A. (CFR)

▼ M5

Repubblica di Croazia  
— HŽ Infrastruktura d.o.o.

▼ M1

A.2. FERROVIE — Reti aperte al traffico pubblico e raccordate alle reti principali (reti urbane escluse)

*Repubblica federale di Germania*

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH  
Alsternordbahn GmbH  
Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster  
Augsburger Lokalbahn GmbH  
Bayerische Landeshafenverwaltung  
Bentheimer Eisenbahn AG  
Birkenfelder Eisenbahn GmbH  
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH  
DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, Ne-Geschäftsführung  
Deutsche Eisenbahn-GmbH  
Dortmunder Eisenbahn  
Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG  
Verkehrsbetrieb Extertal — Extertalbahn GmbH  
Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG  
Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel  
Häfen der Stadt Köln  
Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld  
Hersfelder Kreisbahn  
Hohenzollerische Landesbahn AG  
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH  
Hümmlinger Kreisbahn  
Ilmebahn-Gesellschaft AG  
Köln-Bonner Eisenbahnen AG  
Kölner-Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)  
Eisenbahn Köln-Müllheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG  
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG  
Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe  
Meppen-Haselünner Eisenbahn  
Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH

**▼ M1**

Mindener Kreisbahnen  
Bahnen der Stadt Monheim GmbH  
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn Gesellschaft  
Neusser Eisenbahn  
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG  
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG  
Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen  
Osthannoversche Eisenbahnen AG  
Osthavelländische Eisenbahn  
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH  
Regentalbahn AG  
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft  
Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg  
Siegener Kreisbahn GmbH  
Südwestdeutsche Eisenbahnen AG  
Tegernsee-Bahn AG  
Trossinger Eisenbahn  
Uetersener Eisenbahn-AG  
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH  
Vorwohle-Emmenthaler Verkehrsbetriebe GmbH  
Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen  
Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn  
Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn  
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH  
Westerwaldbahn  
Wuppertaler Stadtwerke AG  
Württembergische Eisenbahn-GmbH  
Württembergische Nebenbahnen GmbH  
Industriebahn der Stadt Zülpich  
Hafenbahn Aschaffenburg  
Brohltal-Eisenbahn GmbH  
Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht  
Hohenlimburger Kleinbahn  
Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG  
Wittlager Kreisbahn GmbH  
*Repubblica italiana*  
Torino — Ceres  
Ferrovie Nord Milano  
Trento — Malè  
Società veneta autoferrovie  
Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche  
Ferrovia Suzzara — Ferrara

**▼ M1**

Gestione governativa ferrovie padane  
 Azienda trasporti consorziali di Modena  
 Azienda trasporti consorziali — Bologna  
 Acotral  
 Ferrovie Adriatico Appennino  
 Gestione governativa ferrovia Canello — Benevento  
 Ferrotranviaria (SpA)  
 Ferrovie del Sud-Est  
 Ferrovie del Gargano  
 Gestione governativa ferrovia Circumetnea  
 Azienda consorziale trasporti — Reggio Emilia  
 La Ferroviaria italiana  
 Società mediterranea stadi ferrate umbro-aretine  
 Società nazionale di ferrovie e tranvie

**▼ A4**

*Repubblica di Finlandia*  
 Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)  
*Regno di Svezia*  
 Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)  
 Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)  
 Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)  
 Johannesburg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

**▼ A5**

*Repubblica ceca*  
 Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a.s.  
 Connex Morava, a.s.  
 OKD Doprava, a.s.  
 Viamont, a.s.  
*Repubblica di Estonia*  
 AS Eesti Raudtee  
 Edelaraudtee AS  
*Repubblica di Lettonia*  
 Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Dzelzceļš» (LDZ)  
 Pašvaldību dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ILDC  
*Repubblica di Lituania*  
 Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»  
*Repubblica di Ungheria*  
 Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. (FHÉV)  
*Repubblica di Polonia*  
 Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. — Rybnik  
 Kopalnia Piasku «Kuznica Warężyńska» S.A. — Dąbrowa Górnicza

▼ A5

Kopalnia Piasku «Szczakowa» S.A. — Jaworzno  
 Kopalnia Piasku «Kotlarnia» S.A. — Kotlarnia  
 Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju  
 Kopalnia Piasku «Maczki Bór» Sp. z o.o. — Sosnowiec

▼ M4

*Romania*  
 Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A. (CFR)

▼ A1

## B. STRADA

*Regno del Belgio*

1. Autoroutes/Autosnelwegen
2. Autres routes de l'État/Andere rijkswegen
3. Routes provinciales/Provinciale wegen
4. Routes communales/Gemeentewegen

*Regno di Danimarca*

1. Motorveje
2. Hovedlandeveje
3. Landeveje
4. Biveje

*Repubblica federale di Germania*

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Land-(Staats-)straßen
4. Kreisstraßen
5. Gemeindestraßen

▼ A2

*Repubblica ellenica*

1. Εθνικό οδικό δίκτυο
2. Επαρχιακό οδικό δίκτυο
3. Δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο

▼ A3

*Regno di Spagna*

1. Autopistas
2. Autovías
3. Carreteras estatales
4. Carreteras provinciales
5. Carreteras municipales

▼ A1

*Repubblica francese*

1. Autoroutes
2. Routes nationales
3. Chemins départementaux
4. Voies communales

*Irlanda*

1. National primary roads
2. Main roads

**▼ A1**

3. County roads
4. County borough roads
5. Urban roads

*Repubblica italiana*

1. Autostrade
2. Strade statali
3. Strade regionali e provinciali
4. Strade comunali

*Granducato del Lussemburgo*

1. Routes d'État
2. Chemins repris
3. Chemins vicinaux

*Regno dei Paesi Bassi*

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan</li> <li>2. Overige wegen van het Rijkswegenplan</li> <li>3. Wegen van de secundaire wegenplannen</li> <li>4. Wegen van de tertiaire wegenplannen</li> <li>5. Overige verharde wegen</li> </ol> | } (primaire wegen) |
|--|--------------------|

**▼ A4***Repubblica d'Austria*

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen

**▼ A3***Repubblica portoghese*

1. Auto-estradas
2. Estradas nacionais e regionais
3. Vias municipais
4. Vias florestais

**▼ A4***Repubblica di Finlandia*

1. Päätiät/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

*Regno di Svezia*

1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar

▼ **A1***Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord*

1. Motorways and trunk roads
2. Principal roads
3. Non-principal and other roads

▼ **A5***Repubblica ceca*

1. Dálnice
2. Silnice
3. Místní komunikace

*Repubblica di Estonia*

1. Põhimaanteed
2. Tugimaanteed
3. Kõrvalmaanteed
4. Kohalikud maanteed ja tänavad

*Repubblica di Cipro*

1. Αυτοκινητόδρομοι
2. Κύριοι Δρόμοι
3. Δευτερεύοντες Δρόμοι
4. Τοπικοί Δρόμοι

*Repubblica di Lettonia*

1. Valsts galvenie autoceļi
2. Valsts 1. šķiras autoceļi
3. Valsts 2. šķiras autoceļi
4. Pilsētu ielas un autoceļi

*Repubblica di Lituania*

1. Magistraliniai keliai
2. Krašto keliai
3. Rajoniniai keliai

*Repubblica di Ungheria*

1. Gyorsforgalmi utak
2. Főutak
3. Mellékutak
4. Önkormányzati utak

*Repubblica di Malta*

1. Toroq Arterjali
2. Toroq Distributorji
3. Toroq Lokali

*Repubblica di Polonia*

1. Drogi krajowe
2. Drogi wojewódzkie
3. Drogi powiatowe
4. Drogi gminne

*Repubblica di Slovenia*

1. Avtoceste
2. Hitre ceste

▼ **A5**

3. Glavne ceste
4. Regionalne ceste
5. Lokalne ceste
6. Javne poti

*Repubblica slovacca*

1. Diaľnice
2. Rýchlostné cesty
3. Cesty I. triedy
4. Cesty II. triedy
5. Cesty III. triedy
6. Miestne komunikácie

▼ **M4***Repubblica di Bulgaria*

1. Автомагистрала
2. Републикански пътища
3. Общински пътища

*Romania*

1. Autostrăzi
2. Drumuri naționale
3. Drumuri județene
4. Drumuri comunale

▼ **M5***Repubblica di Croazia*

1. Autoceste
2. Državne ceste
3. Županijske ceste
4. Lokalne ceste

▼ **B**

## C. VIE NAVIGABILI

Vie navigabili	Vie regolarizzate	Vie canalizzate	Canali	Altre vie
Vie accessibili ai natanti di portata lorda				
I. da 250 a meno di 400 t				
II. da 400 a meno di 650 t				
III. da 650 a meno di 1.000 t <sup>(1)</sup>				
IV. da 1.000 a meno di 1.500 t <sup>(1)</sup>				
V. da 1.500 a meno di 3.000 t <sup>(1)</sup>				
VI. ≥ 3.000 t <sup>(1)</sup>				

<sup>(1)</sup> Per questi gruppi di vie, le risultanze sono presentate per via o per sezione di via. Non è necessario presentare separatamente le risultanze per brevi tratti di via di classe diversa da quella della parte preponderante della relativa sezione di via. Inoltre le vie in corso di costruzione formano oggetto di un'indicazione distinta all'interno di ogni voce.

▼ **B**

## ALLEGATO III

## ELENCO DEI DATI SULL'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

## TABELLA A — FERROVIE

Stato membro:

Rete:

I dati da differenziare secondo il tipo di trazione (elettrica e altre)

Designazione	(1) Circolazione di treni viaggiatori		(1) (2) Circolazione di treni merci		Altre circolazioni (3)
	Rapidi e direttissimi (4)	Altre categorie (4)	Regime accelerato (4)	Regime ordinario (4)	
1. Treni-km					
2. Tonnellate—km lorde di treno completo					

(1) Compresi i dati relativi alla circolazione delle locomotive isolate che precedono o seguono un'utilizzazione effettiva in traffico viaggiatori o merci.

(2) Trasporti commerciali soltanto.

(3) Dati relativi ai treni di servizio, ai trasporti in servizio, ai treni officina, di lavori, di soccorso, ai viaggi di prova, ecc.

(4) Questa distinzione è facoltativa.

▼ **M1**

## TABELLE B — STRADA

## 1.1 Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro:

Categoria delle strade:

Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
1. Autovetture con < 10 posti	
2. Autocarri del peso totale carico autorizzato di < 3 t	
3. Autocarri	
4. Autocarri con rimorchio	
5. Trattori con semirimorchio	
6. Autobus	
7. Vari	

(milioni di unità)

▼ **M1****1.2 Veicoli/km anui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani***Stato membro:**Categoria delle strade*

<i>(milioni di unità)</i>	
Categoria di autoveicoli	Veicoli/km
3.1 Autocarri a due assi	
3.2 Autocarri a tre assi	
3.3 Autocarri a quattro assi	
4.1 Autocarri a due assi con rimorchio a due assi	
4.2 Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi	
4.3 Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi	
4.4 Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi	
4.5 Altre categorie di autocarri con rimorchio <sup>(1)</sup>	
5.1 Trattori a due assi con semirimorchio a un asse	
5.2 Trattori a due assi con semirimorchio a due assi	
5.3 Trattori a tre assi con semirimorchio a un asse	
5.4 Trattori a tre assi con semirimorchio a due assi	
5.5 Altre categorie di trattori con semirimorchio <sup>(1)</sup>	
6.1 Autobus a due assi	
6.2 Autobus a tre assi	

<sup>(1)</sup> Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.



**2. Composizione della circolazione degli autoveicoli industriali per classi di peso totale massimo autorizzato e di carico d'asse effettivo**

(Strade all'esterno degli agglomerati urbani)

*Stato membro:*

*Categoria delle strade:*

*(in migliaia di unità)*

Categoria di autoveicoli (per classe di 2 t di peso totale massimo autorizzato)	Motrice					Rimorchio				
	Assi-km anteriori		Assi-km posteriori			Assi-km anteriori		Assi-km posteriori		
	sem- plici	doppi	sem- plici	doppi	tripli	sem- plici	doppi	sem- plici	doppi	tripli
	— per classi di 1 t di carico d'asse effettivo —									
3.1. Autocarri a due assi										
3.2. Autocarri a tre assi										
3.3. Autocarri a quattro assi										
4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi										
4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi										
4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi										
4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi										
4.5. Altre categorie di autocarri con rimorchio <sup>(1)</sup>										
5.1. Trattore a due assi con semirimorchio a un asse										
5.2. Trattore a due assi con semirimorchio a due assi										
5.3. Trattore a tre assi con semirimorchio a un asse										
5.4. Trattore a tre assi con semirimorchio a due assi										
5.5. Altre categorie di trattori con semirimorchio <sup>(1)</sup>										
6.1. Autobus a due assi										
6.2. Autobus a tre assi										

<sup>(1)</sup> Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.

▼B

TABELLA C — VIE NAVIGABILI

Stato membro:

Via, sezione di via o gruppo di vie <sup>(1)</sup>:

(migliaia di unità)

Categoria di natanti	Natanti-km	t-km della portata lorda	Numero di natanti passati attraverso una chiusa <sup>(2)</sup>
1	2	3	4
a) Motonavi <sup>(3)</sup> della portata lorda di:			
— < 250 t			
— 250 — 399 t			
— 400 — 649 t			
— 650 — 999 t			
— 1 000 — 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale a)			
b) Chiatte <sup>(3)</sup> della portata lorda di:			
— < 250 t			
— 250 — 399 t			
— 400 — 649 t			
— 650 — 999 t			
— 1 000 — 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale b)			
c) Chiatte a spinta della portata lorda di:			
— < 400 t			
— 400 — 649 t			
— 650 — 999 t			
— 1 000 — 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale c)			

**▼B***(migliaia di unità)*

Categoria di natanti	Natanti-km	t-km della portata lorda	Numero di natanti passati attraverso una chiusa <sup>(2)</sup>
1	2	3	4
d) Navi di alto mare della stazza netta di:			
— < 300 NRT	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )
— 300 — 999 NRT	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )
— ≥ 1 000NRT-	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )
totale d)	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>4</sup> )

**▼M1**

e) Rimorchiatori della potenza di: (in 000 di unità)			
— < 184 W			
— 184 — 293 W			
— 294 — 734 W			
— ≥ 735 W			
totale e)			

f) Spintori della potenza di: (in 000 di unità)			
— < 184 W			
— 184 — 293 W			
— 294 — 734 W			
— ≥ 735 W			
totale f)			

**▼B**

g) Navi passeggeri <sup>(4)</sup>			
-----------------------------------	--	--	--

(1) Si tratta dell'elenco delle vie e dei gruppi di vie di cui all'allegato II C.

(2) Si conta separatamente ciascun passaggio di chiusa per un natante: uno stesso natante viene contato tante volte; quante volte attraversa una chiusa.

(3) La distinzione della due prime di portata lorda è facoltativa.

(4) Questa indicazione è facoltativa.